

Codice DB1406

D.D. 3 febbraio 2014, n. 256

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4594 in sanatoria, per il mantenimento di due ponticelli sul rio Levesa, in comune di Oglianico (To). Richiedente: ditta Ing. Testore Roberto, con recapito in Torino, via XX Settembre n. 3.

In data 26.11.2013 la Ditta ing. Testore Roberto, (omissis), con recapito in Torino via XX Settembre 3, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per il mantenimento di due ponticelli sul rio Levesa, a monte della via Vesignano in Oglianico (To). Gli attraversamenti risultano realizzati con strutture in c.a. con fondazioni poste a m 1 dal fondo alveo locale più depresso; il primo è posto in corrispondenza delle particelle catastali nn 68 e 56 del fg 5, ha una luce netta di m 2,35, larghezza m 2,55, spessore soletta m 0,15, altezza dal fondo alveo di m 1,22; il secondo, posto in corrispondenza delle particelle nn 64 e 67 del fg 5, ha una luce netta di m 2,30 larghezza m 1,00, spessore soletta m 0,15, altezza dal fondo alveo di m 1,46. Il tutto come precisamente riportato sugli elaborati tecnici agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, integrati in data 30.01.2014, a firma dell'ing. Nascono G, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e da tavole grafiche, in base ai quali sono verificate le opere di che trattasi.

Il Rende Noto della domanda è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Oglianico, senza seguito di osservazioni/opposizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Ditta ing. Testore Roberto al mantenimento di due ponticelli sul rio Levesa in Oglianico (To), con le caratteristiche indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto e mantenuto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. gli attraversamenti, le sponde e le aree demaniali interessate dovranno essere accuratamente mantenute a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica dei manufatti (area esondabile), interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo;
5. dovranno essere installati, in una zona adeguata in prossimità delle opere, idrometri al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l'agibilità dell'attraversamento e l'accesso all'area;
6. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale;
7. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto

richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

12. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

13. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale, seguirà il rilascio della concessione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole